



Ai Sindaci dei Comuni di
Bibbona
Casale Marittimo

Ai Presidenti delle Province di
Livorno
Pisa

Oggetto: Associazione dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo – Piano Strutturale Intercomunale – Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 65/2014 - Trasmissione verbale.

Si trasmette il verbale della Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 65/2014, relativa **Piano Strutturale Intercomunale**, che si è svolta in data **22/04/2022**

Cordiali saluti.

Il Direttore
Ing. Aldo Ianniello



**Oggetto: Associazione dei Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)
Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art.25 della L.R. 65/2014 a seguito della richiesta di convocazione di cui al protocollo regionale n. 87588 del 04/03/2022 relativa al Piano Strutturale Intercomunale.**

Verbale della riunione

Il giorno **22/04/2022** alle ore 9.30, modalità in videoconferenza, sono convenuti e presenti le Amministrazioni Comunali di Bibbona (LI) e Casale Marittimo (PI), della Provincia di Livorno, della Provincia di Pisa e della Regione Toscana, tutte chiamate a partecipare alla conferenza di copianificazione di cui all'art.25 della L.R. 65/2014.

Per la Regione Toscana è presente **Stefano Baccelli**, Assessore Regionale alle Infrastrutture, Mobilità, e Governo del territorio, Presidente della Conferenza delegato con D.P.G.R. n. 143 del 16/11/2020 dal Presidente della Regione;

Per la Provincia di Livorno, è presente è presente la Consigliera **Elena Benetti**, delegata dalla Presidente;

La Provincia di Pisa, è assente, ma ha inviato una comunicazione nella quale ne evidenzia i motivi e comunica di rimettersi alla decisione della conferenza;

Per il Comune di Bibbona è presente il Sindaco **Massimo Fedeli**;

Per il Comune di Casale Marittimo è presente il Sindaco **Claudia Manzi**;

Per la **Regione Toscana** è inoltre presente, di supporto ai lavori della conferenza, la struttura tecnica del Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio: arch. Marco Carletti - Responsabile del Settore, arch. Alessandro Marioni – Responsabile P.O. (verbalizzante), arch. Maria Cosco - Funzionario referente di zona. La conferenza ex art. 25, verifica che le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato siano conformi al P.I.T., che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti e infrastrutture esistenti e indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti indotti sul territorio.

La Conferenza avvia i propri lavori alle **ore 9.40**

Il Presidente, Assessore Stefano Baccelli, saluta i presenti e apre i lavori introducendo l'oggetto della conferenza di copianificazione di cui all'art 25 della L.R. 65/2014.

L'Arch. Alessandro Marioni illustra i contenuti tecnici delle previsioni di impegno di suolo esterne al perimetro del territorio urbanizzato individuato con i criteri dell'art. 4 della L.R. 65/2014 così come proposte dalle Amministrazioni Comunali di Bibbona e Casale Marittimo e gli esiti dell'istruttoria regionale.

La strumentazione urbanistica comunale vigente

Il Comune di Bibbona (LI), è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 48 del 29/06/2001 ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/1995;
- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 21 del 27/06/2003 ai sensi della L.R. 5/1995 e ultimo Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n° 27 del 30/03/2018 ai sensi della L.R. 65/2014

Il Comune di Casale Marittimo (PI), è dotato di:

- Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 45 del 23/11/2000 redatto ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/1995;
- Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 45 del 19/12/2002;
- Piano Operativo adottato con D.C.C. n. 15 del 25/03/2019 (con D.C.C. n. 32 del 23/10/2021 sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni).

In considerazione della situazione urbanistica al 27/11/2014, il Comune di Bibbona (LI) rientra nella casistica dell'art. 231 delle Disposizioni transitorie e finali della LR 65/2014 e il comune di Casale Marittimo in quella dell'art. 228.

Procedimento urbanistico in oggetto:

1. Con D.C.C. del Comune di Bibbona (ente capo-fila) n. 59 del 30/11/2016 e con D.C.C. del Comune di Casale Marittimo n. 41 del 28.11.2016 è stata approvata la **convenzione** tra i due comuni per la redazione e approvazione del Piano Strutturale Intercomunale.
2. In data 28/12/2016 con D.G.C. n. 220 del Comune di Bibbona (comune capo-fila dell'associazione) e in data 11/01/2017 con D.G.C. n. 4 del Comune di Casale M.mo (PI) è stato dato **Avvio** al Procedimento, ai sensi dell'art.17 L.R. 65/2014, per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni medesimi in forma associata.
3. In data 22/11/2019 si è svolta la conferenza di **copianificazione** relativa ad alcune strategie di trasformazioni che comportano occupazione di suolo non edificato poste all'esterno del territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 4 della LR 65/2014
4. Con D.C.C. del Comune di Bibbona n.32 del 26.05.2020 e con D.C.C. del Comune di Casale Marittimo n.16 del 13.06.2020, è stato **adottato** il Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell'art.19 L.R. 65/2014.
5. La Regione Toscana, con nota prot. R.T. n. 317537 del 18/09/2020, ha trasmesso il proprio **contributo/osservazione** in fase di adozione del PSI.
6. Con nota prot. R.T. n. 87588 del 04/03/2022, le A.C. di Bibbona e Casale Marittimo, in previsione dell'approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate al PSI adottato, hanno richiesto la convocazione della conferenza di **copianificazione** ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/2014 relativamente ad alcune previsioni di occupazioni di suolo non edificato esterno al perimetro del territorio urbanizzato contenute in alcune osservazioni pervenute al PSI adottato preventivamente al loro accoglimento.
7. Con nota prot. R.T. n.139492 del 01/04/2022 la Regione Toscana ha convocato la conferenza di **copianificazione** ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, per il giorno 22/04/2022 alle ore 9.30.

Qui di seguito è riportato l'elenco delle previsioni, oggetto della seduta odierna :

Previsioni di trasformazione del P.S. oggetto di copianificazione (art. 25 co.1)

A - Aree d'interesse del Comune di Bibbona

- 1) A.26 - Nuova area per deposito e lavorazione di inerti;
- 2) B.8 - Nuova viabilità carrabile.

- 3) Direttrice Ciclovia tirrenica

B- Aree d'interesse del Comune di Casale Marittimo:

- 1) A.22 - Nuova attrezzatura turistica – Fattoria didattica;
- 2) A.23 - Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera;
- 3) A.24 - Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio;
- 4) A.25 - Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera.

DESCRIZIONE ISTRUTTORIA DELLE PREVISIONI

A) Previsioni del Comune di BIBBONA (LI)

1) A.26 Nuova area per deposito e lavorazione di inerti (loc. Mannaione)

Descrizione:

L'area, oggetto di intervento, è ricompresa nel *sottosistema territoriale della piana agricola residuale*, in prossimità di Via Sandro Pertini, presenta carattere agricolo con uno sviluppo pianeggiante ed è adiacente ad un'area produttivo-commerciale. Il fine della previsione di trasformazione è quello di potenziare tale area dotandola di una nuova attività produttiva con funzioni di deposito e lavorazione inerti, non sottovalutando sia l'inserimento nel contesto paesaggistico-rurale d'intorno, sia i varchi visivi che ne derivano. Le nuove volumetrie saranno in continuità con il tessuto edilizio esistente.

Destinazione prevista :

Industriale-artigianale

Parametri:

- S.t. = 124.442 mq circa (non conformativo)
- S.E. = 200 mq

Vincoli paesaggistici:

Non presenti

Modalità di attuazione:

Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:

Non indicate

Opere di mitigazione:

Il nuovo intervento di trasformazione dovrà prevedere le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto paesaggistico, la riduzione al minimo dell'uso di suolo e, pertanto, l'impermeabilità del suolo stesso attraverso l'uso di materiali ecocompatibili e garantendo le interrelazioni visuali con l'intorno rurale. La sistemazione dell'area dovrà consentire adeguate condizioni di accessibilità e integrarsi con il sistema del verde. In accordo con quanto esplicito nella scheda relativa all'intervento nella *relazione di Conferenza* redatta dai due comuni, l'inserimento dovrà essere in continuità con l'esistente e dovrà prevedere adeguate fasce alberate.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'A.C.

2) B.8 Nuova viabilità carrabile (S.P. della Camminata)

Descrizione:

Si tratta della realizzazione di nuovo tratto di strada, nei pressi del cimitero di Bibbona e lungo la S.P. della Camminata in ambito rurale-agricolo, che consenta di bypassare un'area destinata a recupero e riqualificazione costituita da una macchia boschiva tutelata ai sensi dell'art 142 co.1/g del Codice Beni culturali e del paesaggio, che al momento risulta suddivisa a metà dall'attuale viabilità. Il fine dell'intervento è il miglioramento e il potenziamento della viabilità esistente.

Destinazione prevista :
Viabilità Pubblica

Parametri:
Non indicati

Vincoli paesaggistici:
Non presenti

Modalità di attuazione:
Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:
Non indicate

Opere di mitigazione:

Il nuovo intervento di trasformazione dovrà prevedere le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto paesaggistico garantendo la permanenza dei varchi ambientali e paesaggistici e la riduzione al minimo della impermeabilità del suolo con l'uso di materiali ecocompatibili e tecniche avanzate di ingegneria ambientale che si possano bene integrare con il contesto, ponendo attenzione al verde esistente e al verde di progetto.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:
Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune di Bibbona.

3) Direttrice Ciclovia Tirrenica

Descrizione:

La proposta di intervento di trasformazione prevede la realizzazione di un tratto di viabilità ciclo-pedonale, in recepimento della strategia regionale "Ciclopista Tirrenica" sul territorio del Comune di Bibbona tra le frazioni di Marina di Bibbona e La California lungo la viabilità ferrata. Il fine è quello di potenziare la rete di itinerari e di mobilità lenta sia urbana che extraurbana. L'esatto tracciato della ciclovia sarà individuato nel Piano Operativo. L'intervento è ricompreso nel progetto più ampio delle ciclovie turistiche di interesse nazionale e oggetto di protocollo d'intesa tra MIT e le Regioni Toscana, Liguria e Lazio; un progetto volto allo sviluppo integrato della mobilità e del turismo sostenibili attraverso una ciclovia che si estende per tutta la costa, dal confine italo francese fino a Roma, che attraversa Parchi naturali, aree archeologiche, città e borghi di grande valenza storico-paesaggistica.

Destinazione prevista :
Viabilità Pubblica

Parametri:
Non indicati

Vincoli paesaggistici:
- Art. 142 co.1/c - D.Lgs. 42/2004 (Fiumi, torrenti e corsi d'acqua)

Modalità di attuazione:
Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:

Non indicate

Opere di mitigazione:

L'intervento della nuova previsione di trasformazione dovrà prevedere le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto paesaggistico-rurale garantendo la riduzione al minimo della impermeabilità del suolo con l'uso di materiali ecocompatibili e tecniche avanzate di ingegneria ambientale e colori che si possano bene integrare con il contesto che andrà ad attraversare ponendo attenzione anche alle piantumazioni arboree. Dovranno essere rispettati i valori percettivi evitando occlusioni visive o sovrapposizioni che possano alterare la percezione visiva del paesaggio circostante.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dal Comune di Bibbona

B) Previsioni del Comune di CASALE MARITTIMO (PI)

1) A.22 Nuova attrezzatura turistica – Fattoria didattica (loc. Montaione)

Descrizione:

L'intervento di trasformazione previsto dal Comune di Casale Marittimo, in loc. Montaione, interessa un'area a carattere agricolo in prossimità di Via della Camminata Est (S.P.15) di avvicinamento al centro storico e consiste nella realizzazione di una piccola fattoria didattica attrezzata nell'ottica di migliorare l'offerta turistico-ricettiva intercomunale.

Destinazione prevista :

Turistico-ricettivo

Parametri

- S.t. = circa 29.708 mq (non conformativo)
- S.E. = 150 mq

Vincoli paesaggistici:

Non presenti

Modalità di attuazione:

Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:

Non indicate

Opere di mitigazione:

L'intervento di trasformazione dovrà prevedere le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico, garantendo la riduzione al minimo del consumo e, quindi, della impermeabilità del suolo con l'uso di materiali ecocompatibili e tecniche avanzate di ingegneria ambientale. L'intervento, inoltre, dovrà integrarsi armonicamente con il sistema del verde.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:

L'intervento, così come proposto nella scheda, presenta criticità ostative alla realizzazione dell'intervento in quanto va ad interessare un ambito agricolo omogeneo ed integro di valenza paesaggistica e ambientale tutelato dalla scheda d'ambito 13 Val di Cecina del PIT-PPR, costituendo, di fatto, un nuovo nucleo isolato.

La previsione non dà prova inoltre della non sussistenza di alternative di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e in caso di nuova edificazione, la stessa dovrà essere posta in adiacenza/ampliamento di altri edifici già esistenti.

2) A.23 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera (loc. Le Venelle)

Descrizione:

L'intervento di trasformazione proposto interessa un'area agricola pianeggiante ove attualmente è presente un uliveto, in loc. Le Venelle e consiste nella realizzazione di una nuova struttura ricettiva-alberghiera raggiungibile da Via delle Venelle. Il fine dell'intervento proposto è migliorare l'offerta turistica sul territorio intercomunale.

Destinazione prevista :

Turistico-ricettiva

Parametri:

- S.t. = circa 22.358 mq (non conformativo)
- S.E. = 1.000 mq
- Altezza max = 4.5 ml

Vincoli paesaggistici:

Non presenti

Modalità di attuazione:

Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:

Non indicate

Opere di mitigazione:

Al fine di tutelare il paesaggio rurale in cui andrà a collocarsi l'intervento, si dovranno rispettare i valori percettivi del paesaggio verso il centro storico di Casale Marittimo e dal centro storico stesso verso l'esterno. Inoltre, l'intervento di trasformazione, dovrà prevedere le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico, garantendo la riduzione al minimo del consumo di nuovo suolo e, quindi, dell'impermeabilità del suolo stesso attraverso l'uso di materiali ecocompatibili e tecniche avanzate di ingegneria ambientale con attenzione al sistema del verde.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:

L'intervento, così come proposto nella scheda, presenta criticità ostative alla realizzazione dell'intervento in quanto va ad interessare un ambito agricolo omogeneo ed integro di valenza paesaggistica e ambientale tutelato dalla scheda d'ambito 13 Val di Cecina del PIT-PPR, costituendo, di fatto, un nuovo nucleo isolato. La previsione non dà prova, inoltre, della non sussistenza di alternative di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e in caso di nuova edificazione, la stessa dovrà essere posta in adiacenza/ampliamento di altri edifici già esistenti.

3) A 24 Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio (loc. terra dei ceci)

Descrizione:

L'intervento proposto interessa un'area posta in loc. Terra dei Ceci, in prossimità di un'area produttiva esistente e di un'estesa macchia verde boschiva tutelata (art 142 co.1/g del Codice) lungo la Via Terra dei Ceci e consiste nella realizzazione di una nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio. L'area dell'intervento di trasformazione è pianeggiante e a carattere rurale/agricolo. L'intento dell'intervento è quello di migliorare, con una struttura facilmente raggiungibile, l'offerta di attività/servizi sul territorio intercomunale.

Destinazione prevista :

Servizi (nella scheda è erroneamente riportata la categoria Turistico-ricettiva)

Parametri:

- S.t. = circa 11.157 mq (non conformativi)

- S.E. = 200 mq

Vincoli paesaggistici:

Non presenti

Modalità di attuazione:

Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:

Non indicate

Opere di mitigazione:

Al fine di tutelare il paesaggio d'intorno, di particolare valenza, in cui andrà a collocarsi l'intervento, si dovranno rispettarne i valori percettivi. Inoltre, l'intervento di trasformazione, dovrà prevedere una disciplina che ne definisca sia i parametri urbanistici che le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico, garantendo la riduzione al minimo della impermeabilità del suolo e l'uso di materiali ecocompatibili e tecniche avanzate di ingegneria ambientale.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'A.C.

Si evidenzia che la previsione di trasformazione non rientra nella categoria funzionale "turistico-ricettiva", bensì in quella dei "servizi".

La previsione dovrà essere collocata per quanto più possibile in continuità con il tessuto esistente.

4) A.25 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera (loc. capoluogo)

Descrizione:

La previsione di trasformazione si colloca nel territorio di Casale Marittimo, lungo la Via del Montaleo in un'area agricola con uliveti, caratterizzata dalla presenza di edificato sparso ed in adiacenza ad una porzione di territorio urbanizzato. Nella zona, inoltre, sono presenti estese macchie verdi boschive tutelate. Il fine della previsione è il potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva sul territorio intercomunale.

Destinazione prevista :

Turistico-ricettiva

Parametri:

- S.t. = circa 24.626 mq (non conformativo)
- S.E. = 1.000 mq

Vincoli paesaggistici:

Non presenti

Modalità di attuazione:

Non indicate

Alternative sostenibili di riutilizzazione di insediamenti e infrastrutture esistenti:

Non indicate

Opere di mitigazione:

Al fine di tutelare il paesaggio d'intorno, di particolare valenza, in cui andrà a collocarsi l'intervento, si dovranno rispettarne i valori percettivi e i caratteri ecosistemici. Inoltre, l'intervento di trasformazione, dovrà prevedere una disciplina che ne definisca sia i parametri urbanistici che le opere volte a mitigarne l'inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico, garantendo la riduzione al minimo della impermeabilità del suolo e l'uso di materiali ecocompatibili e tecniche avanzate di ingegneria ambientale.

Indicazioni del Settore regionale Sistemi informativi e Pianificazione del territorio:

Si conferma quanto previsto nella scheda dell'A.C.

La previsione dovrà essere collocata per quanto più possibile in continuità con il tessuto edilizio esistente, in particolare, privilegiando le aree di margine interne al perimetro del T.U.

CONCLUSIONI

La Conferenza, sulla base della documentazione trasmessa e tenuto conto dell'elaborazione degli atti in questa fase procedurale, visti anche i pareri dei settori regionali, ritiene che le seguenti previsioni, analizzate nel corso della conferenza, siano conformi a quanto previsto dall'art. 25 co.1 della L.R. 65/2014, nel rispetto delle seguenti condizioni :

- **Previsioni del Comune di Bibbona (LI):**

- ***A.26 Nuova area per deposito e lavorazione di inerti (loc. Mannaione)***

- Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'A.C, nel rispetto delle ulteriori condizioni espresse nel parere della Provincia di Livorno

- ***B.8 Nuova viabilità carrabile (S.P. della Camminata)***

- Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'A.C., nel rispetto delle ulteriori condizioni espresse nel parere della Provincia di Livorno

- ***Diretrice Ciclovia tirrenica***

- Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'A.C.

- **Previsioni del Comune di Casale Marittimo (PI):**

- ***A.22 Nuova attrezzatura turistica – Fattoria didattica (loc. Montaione)***

- La previsione di trasformazione, così come proposta, costituisce un nuovo nucleo isolato nel territorio rurale, pertanto, dopo un attento confronto e dibattito nel corso della seduta, la Conferenza esprime un parere favorevole relativamente alla strategia rappresentata dalla scheda, ovvero la previsione di una fattoria didattica, che, per come illustrata, potrebbe essere classificata più coerentemente nella categoria funzionale dei “servizi” piuttosto che in quella “turistico-ricettiva”, che potrebbe interessare un ambito territoriale - non conformativo - del P.S.I. più ampio di quello rappresentato nella scheda e la cui successiva possibilità di realizzazione, a scala di Piano Operativo, sarà condizionata dal fatto che la previsione di trasformazione non si configuri quale nuova previsione “isolata” nel territorio rurale, bensì costituisca il recupero di patrimonio edilizio esistente degradato anche con eventuale ampliamento rispetto alla S.E. esistente, contribuendo così alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area, oppure, in assenza dimostrata di patrimonio edilizio esistente da recuperare, si ponga in adiacenza a strutture edilizie già esistenti, costituendone quindi un naturale ampliamento.

- ***A.23 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera (loc. Le Venelle)***

- La previsione di trasformazione, così come proposta, costituisce un nuovo nucleo isolato nel territorio rurale, pertanto, dopo un attento confronto e dibattito nel corso della seduta, la Conferenza esprime un parere favorevole relativamente alla strategia rappresentata dalla scheda, ovvero la previsione di una nuova struttura turistico-ricettivo di tipo alberghiero di alto livello qualitativo, almeno 4 stelle, al momento assente nel territorio comunale di Casale M.mo, che potrebbe interessare un ambito territoriale - non conformativo - del P.S.I. più ampio di quello rappresentato nella scheda e la cui successiva possibilità di realizzazione, a scala di Piano Operativo, sarà condizionata dal fatto che la previsione di trasformazione non si configuri quale nuova previsione “isolata” nel territorio rurale, bensì costituisca il recupero di patrimonio edilizio esistente degradato, anche con eventuale ampliamento

rispetto alla S.E. esistente, contribuendo così alla riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area, oppure, in assenza dimostrata di patrimonio edilizio esistente da recuperare, si ponga in adiacenza a strutture edilizie già esistenti, costituendone quindi un naturale ampliamento.

- A 24 Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio (loc. terra dei ceci)

Si conferma quanto previsto nella scheda predisposta dall'A.C.

Come confermato anche nella seduta, si evidenzia che la previsione di trasformazione non rientra nella categoria funzionale "turistico-ricettiva", bensì in quella dei "servizi".

La previsione dovrà essere collocata per quanto più possibile in continuità con il tessuto esistente.

- A.25 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera (loc. capoluogo)

Si conferma quanto previsto nella scheda dell'A.C.

La previsione di trasformazione dovrà essere collocata il più possibile in continuità con il tessuto edilizio esistente, in particolare, la successiva possibilità di realizzazione, a scala di Piano Operativo, sarà condizionata dal fatto che la previsione di trasformazione non si configuri quale nuova previsione "isolata" nel territorio rurale.

La conferenza conclude i lavori alle **ore 11:30**.

Si allegano i contributi/pareri dei seguenti Settori Regionali e della Provincia di Livorno che fanno parte integrante del presente verbale :

- All. 1a/1b - *Genio Civile Valdarno Inferiore*
- All.2 - *Trasporto Pubblico Locale su ferro e Marittimo – Mobilità Sostenibile*
- All. 3 - *Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche*
- Provincia di Livorno

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Assessore Stefano Baccelli

Il legale rappresentante della Provincia di Livorno

Il legale rappresentante del Comune di Bibbona (LI)

Il legale rappresentante del Comune di Casale M.mo (PI)


BACCELLI
STEFANO
REGIONE
TOSCANA
01.06.2022
14:21:44 UTC

Documento firmato da:
BESSI MARIA IDA
31.05.2022 13:54:25 UTC

Firmato digitalmente da

Massimo Fedeli

CN = Fedeli Massimo
C = IT

Firmato digitalmente da: MANZI CLAUDIA
Data: 24/05/2022 14:41:29



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

Oggetto: Associazione Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI)
L.R. 65/2014 art. 25 - Piano Strutturale Intercomunale – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
Contributo tecnico

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch Marco Carletti

In riferimento alle Vs. note di richiesta di contributi n. 105610 del 15/03/2022 e n. 110294 del 16/03/2022, è stata esaminata la documentazione reperita al percorso di rete indicato, la quale illustra proposte di trasformazione poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, individuato ai sensi dell'art. 224 della LR 65/2014.

Le aree d'interesse riguardano quattro strategie del Comune di Casale Marittimo:

- A.22 Nuova attrezzatura turistica – Fattoria didattica;
 - A.23 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera;
 - A.24 Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio;
 - A.25 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera;
- e due strategie nel Comune di Bibbona:
- A.26 Nuova area per deposito e lavorazione di inerti;
 - B.8 Nuova viabilità carrabile.

Si riscontra che nella documentazione visionata non sono presenti quei tematismi relativi agli aspetti geologici e idraulici *sensu lato*, atti a valutare le condizioni che garantiscano la fattibilità degli interventi di trasformazione e che permettano di esprimere delle valutazioni e quindi poter fornire un contributo. Non è stata esaminata inoltre l'interferenza delle suddette trasformazioni con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

Ciò premesso, per quanto riguarda la previsione di trasformazione **B.8 Nuova viabilità carrabile** nel Comune di Bibbona, si allega, a titolo di contributo, la nostra nota n. 266172 del 24/06/2021 inviata al Comune di Cecina, quale comune capofila, nell'ambito del procedimento "*Progetto definitivo "Ciclovia tirrenica tra Marina di Cecina e Bibbona" convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona propedeutica all'approvazione del progetto definitivo (l.241/1990, art. 14-bis) con contestuale variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 della l.r 65/2014.*"

Distinti Saluti

Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone

Referenti istruttoria: M. Della Maggesa, S. Menci
Responsabile PO: F. Cioni

56121 loc. Ospedaletto Pisa, Via Emilia 448
Tel. 055/4387416 Fax 050/772403-055/4387450
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

57125 Livorno, Via A. Nardini D.M., 31
Tel. 055/4387090 Fax 0586/800089
C.F. - P.I.: 01386030488



OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO "CICLOVIA TIRRENICA tra Marina di Cecina e Bibbona"-
Convocazione conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona propedeutica all'approvazione del progetto definitivo (L.241/1990, art. 14-bis) con contestuale variante urbanistica ai sensi dell'art. 34 della L.R 65/2014.
Richiesta integrazioni

COMUNE DI CECINA
SETTORE PROGETTAZIONE SOSTENIBILE
UFFICIO URBANISTICA
c.a. Arch. Elena Pirrone

Si riscontrano le vostre note relative all'oggetto, pervenute al protocollo regionale con n. 249412 del 10/06/2021 e n. 251119 del 11/06/2021, con le quali codesto Comune ha indetto una Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto con contestuale variante allo strumento di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 34 della L.R 65/2014.

Nelle stesse note si prende atto della facoltà di ogni amministrazione in indirizzo di poter richiedere integrazioni documentali entro 15 giorni dal ricevimento delle medesime.

In tale contesto, il controllo da parte di questo Settore delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche, redatte a supporto della variante, ai sensi del DPGR n.5/R/2020, si riconduce alla procedura prevista all'art. 9 dello stesso regolamento, "*Modalità di controllo delle indagini di varianti approvate mediante conferenza di servizi*".

In relazione a ciò si rappresenta dunque che nella documentazione scaricata all'indirizzo indicato nelle suddette note non si riscontrano gli elaborati indicati all'art.6 del sopracitato regolamento DPGR n.5/R/2020.

Si rende pertanto necessario integrare in tal senso gli elaborati del progetto definitivo in oggetto.

Si comunica altresì che sono state riscontrate specifiche competenze di questo Settore anche relativamente agli aspetti autorizzativi e di concessione di cui al R.D. 523/1904 e L.R. 41/2018.

Con riferimento a ciò si rappresenta che nelle planimetrie che illustrano il tracciato della ciclo-pista nei tratti di nuova realizzazione e di adeguamento/completamento non sono stati identificati i corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79.

Si chiede dunque la rappresentazione del suddetto reticolo in uno specifico elaborato al fine di verificare le competenze di questo Settore in merito al rilascio dell'autorizzazione idraulica/concessione, ai sensi del R.D. 523/1904, dell'art. 3 della L.R. 41/2018 e del D.P.G.R. 60/R/2016, nella casistica della previsione di manufatti/infrastrutture entro le aree di tutela dei suddetti corsi d'acqua, di cui all'art.3, comma 1, della medesima legge regionale, nonché per quanto attiene



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

l'adeguamento e/o la realizzazione di nuovi attraversamenti degli stessi. Si evidenzia in tal senso che nel progetto visionato non si riscontrano elaborati illustrativi dei previsti attraversamenti e delle eventuali interferenze dell'infrastruttura con le opere idrauliche, pertanto gli elaborati integrativi dovranno essere redatti in scala adeguata e sulla base di opportune rappresentazioni di dettaglio, evidenziando la presenza di terreni appartenenti al demanio idrico dello stato e valutando le condizioni inerenti la compatibilità idraulica.

Infine dall'esame dei contenuti della "Relazione Specialistica Rischio Idraulico di alluvione PGRA" si rileva che la stessa fa riferimento ad un quadro conoscitivo della pericolosità da alluvioni fluviali non aggiornato. Si dovrà procedere pertanto ad una sua revisione, rilevando altresì l'opportunità di approfondire maggiormente le valutazioni condotte al fine di individuarne le condizioni di fattibilità nell'ambito dell'art.13 della sopracitata LR 41/2018.

Distinti saluti

Il Dirigente
Ing. Francesco Pistone

Responsabile PO:
F. Cioni
Referenti istruttoria:
S. Menci
G. Ceravolo
D. Candura



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale**

**SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU FERRO E MARITTIMO -
MOBILITA' SOSTENIBILE**

Oggetto:

Associazione Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014 art. 25 - Piano Strutturale Intercomunale – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE

Contributo Regione Toscana, settore Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo - mobilità sostenibile.

alla c.a. **Settore Pianificazione del Territorio**
Arch. Marco Carletti

e p.c. **Direzione Politiche Mobilità
Infrastrutture e Trasporto
pubblico locale**
Ing. Enrico Becattini

Premessa

Considerato che con nota prot. 0110294 del 16/03/2022 avente per oggetto "Associazione Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) L.R. 65/2014 art. 25 - Piano Strutturale Intercomunale – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE. *Richiesta contributi tecnici*" si chiede la formulazione di eventuali contributi tecnici di settore, è stata esaminata la seguente documentazione:

- Relazione esplicativa per la Conferenza di Copianificazione;
- Tav. QP05 – Strategie – La Conferenza di Copianificazione;
- All. 1 – Album delle strategie oggetto di Conferenza di Copianificazione.

L'esame della documentazione è stato effettuato incentrandolo sugli aspetti della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alle infrastrutture della mobilità sostenibile e ciclistica e della Ciclovia Tirrenica; di seguito si riportano gli atti di programmazione che definiscono il contesto di riferimento.

La Legge Regionale 55/2011 istituisce il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (P.R.I.I.M.) quale strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti in coerenza con il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana.

La Legge Regionale 27/2012 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica" per la pianificazione comunale, all'art. 4 comma 2 prevede che "*I comuni, anche in forma associata, redigono piani comunali per la mobilità ciclistica, di seguito denominati piani comunali, in coerenza con il piano regionale e il piano provinciale, ove vigente. I piani comunali individuano*

Riccardo Buffoni
riccardo.buffoni@regione.toscana.it
Tel 055 4389015
Fax 055 4384316

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale

SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU FERRO E MARITTIMO -
MOBILITA' SOSTENIBILE

e definiscono gli indirizzi, i criteri, i parametri e gli interventi necessari a livello comunale per la creazione di una rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità ciclistica organica e funzionale". Al comma 3 prevede inoltre che "I piani provinciali e i piani comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonale quale elemento integrante della rete di livello regionale e provinciale, prevedendo la connessione dei grandi attrattori di traffico, in particolare i centri scolastici e universitari, gli uffici pubblici, i centri commerciali, le aree industriali, il sistema della mobilità pubblica con particolare riferimento ai poli di interscambio modale e ai poli sanitari ed ospedalieri, alle aree verdi ricreative e sportive e, in generale, agli elementi di interesse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica."

La stessa Legge all'art. 3 stabilisce che la programmazione regionale in materia di mobilità ciclabile è contenuta nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM). Il PRIIM, approvato con D.C.R. n.18 del 12/02/2014, definisce, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 2 della LR 27/2012, la rete regionale di mobilità ciclabile. Detta rete, rappresentata all'interno della carta di sintesi c.9 "Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile" e aggiornata annualmente nell'ambito del monitoraggio annuale del PRIIM, è individuata dalla carta Interventi sulle piste ciclabili di interesse regionali consultabile al link <http://www.regione.toscana.it/-/monitoraggio-del-priim>.

Il tracciato della Ciclovía Tirrenica, che insiste all'interno del Comune di Bibbona, costituisce un asse portante del Sistema ciclabile regionale.

A livello nazionale detta ciclovía è stata inserita all'interno delle ciclovie turistiche di interesse nazionale, motivo per cui è stato sottoscritto in data 08/04/2019 un apposito protocollo d'intesa fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e le Regioni Toscana, Liguria e Lazio; la Toscana è stata individuata Regione capofila. Gli standard di progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche di interesse nazionale sono stati definiti dalla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 375 del 20/07/2017. Allo stato attuale è in fase di valutazione la progettazione di fattibilità tecnico-economica di tutto l'itinerario da Ventimiglia a Roma da parte del MIMS. Detto progetto provvederà a definire il tracciato principale della ciclovía la cui localizzazione dovrà essere recepita anche nei successivi aggiornamenti degli strumenti di pianificazione.

Dall'esame degli elaborati di cui sopra si evidenzia la coerenza con il PRIIM, *intendendo il PSI recepire la strategia regionale "ciclopista tirrenica" e prevedendo pertanto nel territorio comunale di Bibbona un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale fra la frazione di Marina di Bibbona e quella della California, al fine di potenziare e completare la rete di itinerari a mobilità lenta urbana ed extraurbana, in linea con la strategia sovracomunale* (pag. 22 della relazione esplicativa). Sempre nella relazione si sottolinea che *il PSI intende quindi individuare la strategia del percorso, demandando al P.O. l'effettiva individuazione del tracciato.*

Conclusioni

Si chiede di tenere conto:

Riccardo Buffoni
riccardo.buffoni@regione.toscana.it
Tel 055 4389015
Fax 055 4384316

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione Mobilità, Infrastrutture
e Trasporto Pubblico Locale**

**SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
SU FERRO E MARITTIMO -
MOBILITA' SOSTENIBILE**

1. del tracciato principale della Ciclovía Tirrenica indicato nel Progetto di fattibilità Tecnico Economica nei successivi aggiornamenti degli strumenti di pianificazione;
2. degli standard di progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche di interesse nazionale, come definiti dalla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 375 del 20/07/2017, nei successivi aggiornamenti degli strumenti di pianificazione (applicabili nel caso in cui gli interventi riguardassero l'asse principale del tracciato della Ciclovía Tirrenica).

Cordialmente

Il Dirigente del Settore
Trasporto Pubblico Locale su ferro e marittimo
Mobilità sostenibile
(Ing. Riccardo Buffoni)

Riccardo Buffoni
riccardo.buffoni@regione.toscana.it
Tel 055 4389015
Fax 055 4384316

Via di Novoli 26 – 50127 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali,
Energia, Inquinamenti e Bonifiche"

Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

**Oggetto: Associazione Comuni di BIBBONA (LI) e CASALE MARITTIMO (PI) - L.R. 65/2014
ART. 25 – Piano Strutturale Intercomunale – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE -
Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020

Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terne, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (*pag. da 119 a 127*) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedidynamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato, disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, con target che poi sono stati rialzati a dicembre 2018 e a dicembre 2020:

- al 2030 riduzione di almeno del 55% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 40%);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% del 2014, in corso il rialzo ad un nuovo obiettivo del 36%).

Questi obiettivi a breve sono ad oggi dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (D.Lgs. 192/2005 e D.Lgs. 48/2020): dal 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: è in corso di revisione il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) per aggiornare la quota minima obbligatoria di consumo da FER per l'Italia in modo



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

conforme al nuovo obiettivo UE del 40% al 2030, con un imponente incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 “A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy” - zero emissioni di CO2 al 2050 e quindi la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050, quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 “Energy Roadmap 2050”) almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile. In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), “Toscana green 2050” stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in:

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile, la generazione distribuita e la mobilità elettrica;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (quelle non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per nuovi edifici, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento delle Direttive UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Ad oggi, in applicazione del D.Lgs. 192/2005 vige il D.M. 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”. Tale norma impone che dal 2020 (dal 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici devono avere un consumo energetico “quasi zero”; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005). Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) gli obblighi di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici in caso di nuovi edifici e ristrutturazioni.

Si rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 192/2005 art. 4 comma 1bis (comma inserito dal d.lgs. 48/2020), che ha riscritto le prescrizioni di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli.

a3) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili, definite dal Dlgs 199/2021 art.26 e dal corrispondente Allegato 3, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 199/2021, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Le prescrizioni succitate (che sostituiscono quelle del Dlgs 28/2011) si applicano per i progetti la cui richiesta di titolo edilizio è presentata dal 13 giugno 2022; si ricorda che "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è per il Dlgs 28/2011 l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

Eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovrebbero esser adeguati a tali contenuti entro lo stesso 13 giugno 2022, altrimenti decadono.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: in tal caso scattano obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 199/2021).

Lo stesso meccanismo per gli immobili vincolati per motivi storico – culturali e/o paesaggistici, laddove l'autorità competente dia parere negativo sull'inserimento degli impianti FER.

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA ((Piano Regionale per la Qualità dell'Aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni edilizie vigono specifici divieti sugli impianti termici civili alimentati a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa per il riscaldamento nei comuni critici per il PM10 (particolato atmosferico) relativamente alle "aree di superamento, tipicamente le zone di fondovalle fino ad una altezza di 200 metri";
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo, nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, esclusivamente generatori di calore a biomassa con certificazione non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 199/2021, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, di particolare valore storico-artistico (es. edifici dei centri storici) per i quali potrà essere declinata una impossibilità di integrazione con le FER facendo scattare i meccanismi compensativi sulla prestazione energetica.

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 199/22: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sovraccitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020

Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione regionale deve seguire per verificare le inidoneità: anche alla Regione è vietato definire limiti generici di potenza (sentenza CC 177/2021).
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa (allegato 2 alla scheda A3), impianti eolici (allegato 1 alla scheda A3) e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra (allegato 3 alla scheda A3), già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.
- Negli allegati 1 e 2 alla scheda A3 sono anche individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiama la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha ritenuto incompatibili grandi installazioni di fotovoltaico con le aree agricole e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).
- In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Incentivi pubblici ai privati per impianti a fonti rinnovabili.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire localizzazioni ed opportunità ad hoc per permettere il massivo sviluppo delle FER richiesto dalla UE e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

b3) Realizzazioni di infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

"1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)".

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, "non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore." (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom” prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che “le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon”.

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2005 (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:
 - a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
 - b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
 - c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076” approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;
- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;
- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata *"la proposta di ripermestrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;*
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il SIN di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020

Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/05/2014 e con DM del 17/11/2021 è stato ridefinito il SIN di Livorno stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione (SIR: sito di interesse regionale)
- Per le aree SIN di Massa Carrara e Livorno, come ridefinite a seguito dei DM sopra richiamati, nonché per le aree SIN di Piombino (DM 10/01/2000 e DM del 7/4/2006), SIN di Orbetello (Laguna di Orbetello - ex Sitoco individuato con L. 31/07/ 2002 n. 179, perimetrato con DM del 2/12/2002, DM 26/11/2007, O.P.C.M. n.3841 del 19/01/2010) la competenza in materia di bonifiche ex D.Lgs. 152/2006 risulta del Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 252.
- Per le aree non rientranti nelle perimetrazioni di cui sopra la competenza è attribuita al Comune competente ai sensi della l.r. 30/2006 "*Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati*".

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .



Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Bibbona (LI) è classificato ZVN designato e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) con analisi pressioni e impatti. Il Comune di Casale Marittimo (PI) ha parte del territorio classificato ZVN designato e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;



REGIONE TOSCA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali,
Energia, Inquinamenti e Bonifiche"

Allegati : 0

Risposta al foglio del 15/03/2022
Numero A00GRT/0105610/N.060.020
Risposta al foglio del 16/03/2022
Numero A00GRT/0110294/N.060.020

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.020



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
Servizio "Sviluppo strategico Pianificazione TPL"

Livorno, 21.04.2022

A Assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e
al Governo del Territorio
Stefano Bacelli
Regione Toscana

p.c. arch. Alessandro Marioni
Sistema informativo e pianificazione del
territorio

regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Conferenza di Co-pianificazione ai sensi dell'art. 25 co.3 e 4 della L.R. 65/2014 –
Comuni di Bibbona e Casale Marittimo
Verifica della conformità urbanistica con il PTC

In relazione alla trasmissione dei documenti, utili alla attivazione della conferenza in oggetto, pervenuti tramite P.E.C. (Ns. prot. 2538 del 16/02/2022) e alla convocazione alla medesima, pervenuta tramite P.E.C. (Ns. prot. 5507 del 04/04/2022) si redige la presente istruttoria ai fini della verifica di conformità urbanistica delle previsioni individuate con il PTC.

Con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Bibbona (comune capofila) n. 220 del 28.12.2016, è stato avviato il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e contestualmente è stata avviata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'art. 7 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii..

In seguito si è tenuta la Conferenza di Co-pianificazione in prima seduta in data 22.11.2019 e in seconda seduta in data 17.12.2019. In tale occasione la Provincia nell'impossibilità a presenziare apportò un contributo quale supporto alla valutazione della istanza presentata (Ns. prot. 26049 del 21/11/2019).

Successivamente è intervenuta l'adozione del PSI ai sensi della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii. e della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., rispettivamente con D.C.C. n. 32 del 26.05.2020 per il Comune di Bibbona e con D.C.C. n. 16 del 13.06.2020 per il Comune di Casale Marittimo.

Con D.C.C. n. 63 del 30.11.2021 del Comune di Bibbona e con D.C.C. n. 35 del 17.12.2021 del Comune di Casale Marittimo, sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e in accoglimento di alcune di queste si è resa necessaria la richiesta di attivazione di un'ulteriore Conferenza di Co-pianificazione.

Le strategie individuate nell'elaborato denominato *Relazione esplicativa delle strategie comunali oggetto di Conferenza di Copianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014)* sono di seguito enumerate:

Strategie per l'ambito turistico-ricreativo

- A.22 Nuova attrezzatura turistica – Fattoria didattica
- A.23 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera
- A.24 Nuova area per addestramento cani e dogsitteraggio
- A.25 Nuova attrezzatura turistico-ricettiva alberghiera



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
Servizio "Sviluppo strategico Pianificazione TPL"

Strategie per l'ambito produttivo

A.26 Nuova area per deposito e lavorazione di inerti

Strategia per la viabilità

B.8 Nuova viabilità carrabile

Direttrice della ciclovvia tirrenica

Nella *Relazione esplicativa delle strategie comunali oggetto di Conferenza di Copianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014)*, nonostante risulti assente una verifica di conformità con il vigente PTC approvato il 25.03.2009 con atto di Consiglio provinciale n. 52, ed efficace dal 20.05.2009, risultano ricadere nel Comune di Bibbona le seguenti strategie, per le quali si riporta una sintetica istruttoria in relazione a quanto già espresso nella precedente espressione di cui al Ns. prot. 26049 del 21/11/2019:

1. Strategie per l'ambito produttivo

A.26 Nuova area per deposito e lavorazione di inerti

Finalità della previsione

"Nell'ottica del potenziamento dell'ambito produttivo esistente, il PSI intende dotare il territorio intercomunale di una nuova area per deposito e lavorazione di inerti, posta al margine ovest del territorio urbanizzato. La previsione risulta essere strategicamente funzionale poiché posta in continuità con la piattaforma produttiva esistente e con l'ampliamento di essa, così da evitare una frammentazione nel territorio rurale. Inoltre, dovranno essere mantenuti i varchi visivi da e verso il territorio rurale e dovranno essere utilizzati materiali e tecniche idonee per un adeguato inserimento nel contesto.

Superficie territoriale = circa mq. 124.442

SE Nuova Edificazione = mq 200"

La previsione ricade in adiacenza all'area A.02 oggetto della precedente conferenza di co-pianificazione. In relazione a ciò ed in coerenza al contesto territoriale in cui ricade la nuova previsione per la collocazione di un'area destinata al deposito e alla lavorazione di inerti, si ritiene di richiamare e confermare gli esiti della precedente istruttoria.

Relativamente alla risorsa del paesaggio, l'area interessata dalla previsione ricade nella invariante definita: 'Identità culturale della tessitura dei paesaggi agrari pianiziali di bonifica' caratterizzata dalla permanenza del reticolo dei canali irrigui e dalla tessitura e dal paesaggio agrario della bonifica'.

Inoltre il PTC, rileva la necessità di incentivare l'applicazione di criteri di pianificazione urbanistica più attenta agli impatti paesistico-ambientali determinati dalle trasformazioni per nuovi insediamenti, con fasce tampone di mitigazione e compensazione degli impatti ambientali e visivi; ed evidenzia la necessità di salvaguardare sia le sistemazioni idraulico agrarie, per la funzione di protezione e controllo del dissesto idrogeologico e per la valenza paesaggistica, incentivando il recupero dei muri a secco, dei sentieri poderali e dei manufatti,; sia la tessitura del paesaggio agrario della bonifica, con il mantenimento della efficienza idraulica del sistema delle canalizzazioni, del valore semiologico, oltre che ecosistemico e percettivo, della vegetazione lineare di margine con siepi e canneti e dei filari alberati, della funzionalità della rete delle strade interpoderali e del sistema insediativo rurale.

Si ritiene la previsione conforme al vigente P.T.C. purché tra le indicazioni per la realizzazione, siano enumerate azioni atte a garantire il mantenimento del fitto reticolo di drenaggio risultato delle bonifiche idrauliche storiche, per la conservazione in efficacia di un



sistema consolidato di controllo degli acquiferi, e a salvaguardare la funzionalità e le sistemazioni idrauliche-agrarie, nonché la vegetazione lineare di margine con siepi e canneti, e i filari alberati eventualmente presenti. Inoltre, al fine di una tutela della 'risorsa suolo' tutti i tipi di impianti artificiali previsti dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni (parcheggi) dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di precipitazione.

2. Strategia per la viabilità

B.8 Nuova viabilità carrabile

Finalità della previsione

"Per il potenziamento nell'ambito della viabilità, il PSI intende dotare il territorio di un nuovo tratto di strada così da bypassare un'area destinata a recupero e riqualificazione dell'esistente. Infatti attualmente la viabilità passante per la proprietà, suddivide l'area a metà, impedendo una effettiva riqualificazione organica dell'area. La strategia pertanto prevede di modificare il tracciato della viabilità esistente così da consentire il recupero organico dell'area.

La nuova viabilità dovrà essere realizzata con tecniche e materiali che garantiscono la maggiore permeabilità del suolo. Inoltre, dovranno essere inserite delle apposite fasce verdi così da inserirlo maggiormente nel contesto. Si specifica che in sede di PO sarà definito l'effettivo tracciato."

L'area interessata dalle previsioni in questione si colloca nel "Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura", e specificatamente, nel "Sottosistema territoriale del Fine e del Cecina". Nel suddetto sistema, il PTC persegue la finalità di un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, anch'esso secondo un principio di base ancora il più possibile incentrato sul consolidamento e il recupero del patrimonio edilizio esistente, *sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle risorse fondamentali - energia, risorsa idrica, lavoro, coesione sociale, valori locali -, sulla attivazione di un sistema diffuso di servizi pubblici e privati*. A riguardo della 'risorsa del paesaggio', le previsioni ricadono nel Sistema di Paesaggio 'della pianura del Cecina e delle colline centrali'.

Si ritiene la previsione conforme al vigente P.T.C. purché tra le indicazioni per la realizzazione, siano enumerate azioni atte a garantire il mantenimento delle caratteristiche morfotopologiche e materiche, coerenti al tracciato viario esistente a cui si connette.

3. Strategia per la viabilità

Direttrice della ciclovía tirrenica

Finalità della previsione

"Il PSI intende recepire la strategia regionale "ciclopista tirrenica", prevedendo pertanto nel territorio comunale di Bibbona un nuovo tratto di pista ciclo-pedonale fra la frazione di Marina di Bibbona e quella della California, al fine di potenziare e completare la rete di itinerari a mobilità lenta urbana ed extraurbana, in linea con la strategia sovracomunale. Il nuovo tratto di pista ciclo-pedonale potrà essere realizzato seguendo il tracciato di una strada vicinale esistente, in prossimità della stazione ferroviaria di Bibbona. La nuova viabilità dovrà essere realizzata con tecniche e materiali che garantiscono la maggiore permeabilità del suolo. Inoltre, dovranno essere inserite delle apposite fasce verdi così da inserirlo maggiormente nel contesto. Il P.S.I. intende quindi individuare la strategia del percorso, demandando al P.O. l'effettiva individuazione del tracciato."



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - urp@provincia.livorno.it - www.provincia.livorno.it
Servizio "Sviluppo strategico Pianificazione TPL"

L'area interessata dalle previsioni in questione si colloca nel "Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura", e specificatamente, nel "Sottosistema territoriale del Fine e del Cecina". Nel suddetto sistema, il PTC persegue la finalità di un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, anch'esso secondo un principio di base ancora il più possibile incentrato sul consolidamento e il recupero del patrimonio edilizio esistente, *sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle risorse fondamentali - energia, risorsa idrica, lavoro, coesione sociale, valori locali -*, *sulla attivazione di un sistema diffuso di servizi pubblici e privati*. A riguardo della 'risorsa del paesaggio', le previsioni ricadono nel Sistema di Paesaggio 'della pianura del Cecina e delle colline centrali'.

Si ritiene la previsione conforme al vigente P.T.C..

Il servizio Sviluppo strategico Pianificazione T.P.L. è a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito:

arch. Michela Chiti - 0586.257314/366.7703543 - m.chiti@provincia.livorno.it
Funzionario referente

Distinti saluti

M.C.

La Responsabile
Servizio "Sviluppo strategico Pianificazione T.P.L."
Dott.ssa Irene Nicotra

(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art.21 comma 2 D.lgs. 82/2005)

irene
nicotra
21.04.2022
15:13:16
GMT+01:00



Chiudi

Visualizzazione Protocollo

Registro	REGISTRO GENERALE	Sezione	SEZIONE GENERALE
Protocollo	2022/5455 del 08/06/2022 (ARRIVO)		
Tipo Doc.	LETTERA GENERICA	Tramite	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Oggetto	Fw:Associazione dei Comuni di Bibbona e Casale Marittimo – Piano Strutturale Intercomunale – Conferenza di copianificazione ai sensi dell’art. 25 della l.r. 65/2014 - Trasmissione verbale [E1_Protocollo_r_toscan_AOOGRT_0228486_2022-06-03_suap.bibbona@pec.it]		
Classifica	0603 Edilizia privata		
Fascicolo			

Mittente




Note

(00000136) SUAP COMUNE DI BIBBONA
P.zza Cristoforo Colombo, 1 Loc. Bibbona - 57020 Bibbona -
suap.bibbona@pec.it

Smistato a

Mittente	Destinatario	Note
PROTOCOLLO il 08/06/2022	Area 3 - Area Tecnica e SUAP	Inserimento Protocollo
PROTOCOLLO il 08/06/2022	Edilizia Privata	Inserimento Protocollo

Documenti Allegati

Oggetto	Nome File	Annullato
 DOCUMENTO ORIGINALE	1035151690_79_1654685402799_JavaMail_SRV_APPL__SRV_APPL.eml	
 ALLEGATO 1	NonConforme.xml	
 ALLEGATO 2	NonConforme.eml	

